

Fondazione Cassa di Risparmio Di Orvieto



Regolamento Attività Istituzionale

Approvato dal Consiglio di Indirizzo il 29 gennaio 2018

TITOLO I – AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1 – Oggetto

TITOLO II – PRINCIPI GENERALI

Art. 2 – Scopi

Art. 3 – Modalità operative

TITOLO III – ATTIVITA' DEGLI ORGANI

Art. 4 – Collaborazione

Art. 5 – Consiglio di Indirizzo

Art. 6 – Consiglio di Amministrazione

Art. 7 – Struttura operativa

TITOLO IV – STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE

Art. 8 – Documento programmatico pluriennale

Art. 9 – Documento programmatico previsionale annuale

TITOLO V – ATTIVITA' ISTITUZIONALE

Art. 10 – Modalità di intervento

Art. 11 – Impegni Pluriennali

Art. 12 – Destinatari degli interventi

Art. 13 – Soggetti esclusi

TITOLO VI – MODALITA' DI INTERVENTO TRAMITE BANDO

Art. 14 – Interventi tramite Bando

Art. 15 – Istruttoria

Art. 16 – Valutazione di merito

Art. 17 – Erogazione

TITOLO VII – MODALITA' DI INTERVENTO TRAMITE ALTRE ATTIVITA'

Art. 18 – Progetti Propri

Art. 19 – Erogazione contributi

Art. 20 – Revoca dei contributi

Art. 21 - Monitoraggio e valutazione risultati

TITOLO VIII – PUBBLICITA' DELLA DOCUMENTAZIONE ISTITUZIONALE E NORMA TRANSITORIA

Art. 22 – Pubblicità della documentazione istituzionale

Art. 23 – Norma transitoria

TITOLO I **AMBITO DI APPLICAZIONE**

Art. 1 (Oggetto)

1.1 Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 5, comma 11, dello Statuto della Fondazione Cassa di Risparmio di Orvieto, di seguito indicata come "Fondazione", disciplina l'esercizio dell'attività istituzionale della Fondazione, stabilisce i criteri e le modalità con i quali la stessa attua gli scopi statutari e persegue la trasparenza dell'attività e l'efficacia degli interventi, in aderenza ai contenuti della Carta delle Fondazioni definita in sede Acri e del Protocollo d'intesa MEF-ACRI, sottoscritto il 22 aprile 2015.

TITOLO II **PRINCIPI GENERALI**

Art. 2 (Scopi)

2.1 La Fondazione persegue esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico nell'ambito dei settori di intervento periodicamente individuati dal Consiglio di Indirizzo nel rispetto dei principi di trasparenza e di non discriminazione, dando rilievo alla valenza sociale, culturale ed economica delle iniziative.

Art. 3 (Modalità operative)

3.1 La Fondazione opera secondo criteri di economicità e di programmazione – annuale e pluriennale – nel rispetto del principio costituzionale di sussidiarietà.

3.2 Nella definizione delle politiche di bilancio ed erogative la Fondazione persegue gli obiettivi di stabilizzare le erogazioni nel tempo e di realizzare un'equilibrata ripartizione delle risorse tra impegni annuali, pluriennali e continuativi.

3.3 Per l'attività istituzionale possono essere utilizzati proventi derivanti da liberalità di terzi non destinati ad incrementare il patrimonio. La Fondazione può assumere, in seguito a liberalità di terzi, la gestione di patrimoni finalizzati dal donante a specifiche destinazioni culturali e/o sociali nei settori di intervento, che saranno inseriti nell'ambito dei documenti di programmazione della Fondazione.

3.4 La Fondazione rende pubbliche sul proprio sito internet in modo chiaro, completo e facilmente accessibile le informazioni relative alla propria attività istituzionale di cui all'art. 11, commi da 2 a 5, del Protocollo d'intesa.

3.5 La Fondazione ha sede legale in Orvieto e svolge, in via prioritaria, la sua attività nel territorio dei Comuni del circondario di Orvieto, nonché nel territorio dei Comuni limitrofi.

3.6 La Fondazione può altresì operare al di fuori del territorio di cui al comma precedente e, nei casi di interventi ad alto contenuto sociale e/o culturale, anche al di fuori del territorio nazionale;

3.7 La Fondazione si dota di specifici manuali, in coerenza con i principi generali del presente Regolamento, che regolano gli aspetti tecnici dell'attività erogativa.

TITOLO III **ATTIVITA' DEGLI ORGANI**

Art. 4 (Collaborazione)

4.1 Gli Organi statutari cooperano tra loro in un rapporto di leale e reciproca collaborazione, al fine di perseguire in maniera ottimale le finalità statutarie, nel rispetto dei relativi ruoli, competenze e responsabilità, senza ingerenze o sovrapposizioni di attribuzioni. Il Collegio dei Revisori vigila affinché non si creino confusioni di responsabilità.

Art. 5 (Consiglio di Indirizzo)

5.1 Il Consiglio di Indirizzo è l'organo responsabile del perseguimento dei fini istituzionali della Fondazione, che ne indirizza l'attività e ne verifica i risultati.

5.2 Nel rispetto delle attribuzioni e delle modalità operative stabilite dallo statuto e dal presente Regolamento, scopo primario dell'attività del Consiglio di Indirizzo è la determinazione degli obiettivi, dei programmi e delle priorità della Fondazione, nonché la verifica dei risultati.

5.3 Il Consiglio di Indirizzo definisce periodicamente la quota di risorse, in funzione dei risultati della gestione del patrimonio, da destinare all'attività istituzionale, al netto degli accantonamenti patrimoniali e delle spese di funzionamento.

5.4 A tale fine il Consiglio di Indirizzo esercita le attribuzioni previste dall'art. 28 dello Statuto e, in particolare, nell'esercizio dell'attività istituzionale:

- a) approva, anche sulla base di una proposta del Consiglio di Amministrazione, il Documento programmatico pluriennale individuando l'ambito temporale di operatività, i settori di intervento e per quanto possibile le relative risorse disponibili; nel caso di mancata proposta da parte del Consiglio di Amministrazione, il Consiglio di Indirizzo assume la diretta iniziativa;
- b) approva il Documento programmatico previsionale annuale predisposto dal Consiglio di Amministrazione;
- c) delibera, su proposta del Consiglio di Amministrazione, l'istituzione e l'esercizio da parte della Fondazione di imprese strumentali nell'ambito dei settori rilevanti, anche mediante l'assunzione di partecipazioni di controllo in società operanti in via esclusiva nei settori rilevanti;
- d) approva il bilancio e la relazione sulla gestione, comprensiva del bilancio di missione, predisposti dal Consiglio di Amministrazione;
- e) verifica periodicamente, di norma con cadenza quadrimestrale, i risultati dell'azione del Consiglio di Amministrazione sulla base di apposite relazioni predisposte dallo stesso Consiglio relative all'attività istituzionale svolta;
- f) determina le linee generali relative a particolari impieghi del patrimonio finalizzati agli ambiti di operatività istituzionale (ad es. acquisto di immobili funzionali ad attività istituzionali, acquisto di opere d'arte, etc.);
- g) può istituire, per specifiche esigenze, commissioni consultive o di studio temporanee o permanenti, di cui possono fare parte anche soggetti esterni agli organi della Fondazione, determinandone le attribuzioni, le modalità di funzionamento e le eventuali indennità dei loro componenti mediante apposito regolamento.

Art. 6 (Consiglio di Amministrazione)

6.1 Il Consiglio di Amministrazione è l'organo responsabile della gestione della Fondazione nei limiti determinati dalle linee strategiche e dagli obiettivi contenuti nei documenti di programmazione deliberati dal Consiglio di Indirizzo.

6.2 Conformemente alle previsioni statutarie e di legge, il Consiglio di Amministrazione esercita tutti i poteri di ordinaria e straordinaria gestione. In particolare, nell'esercizio dell'attività istituzionale, il Consiglio:

- a) predispose la proposta di programma pluriennale entro il 30 settembre precedente al primo esercizio di operatività del programma pluriennale e la sottopone al Consiglio di Indirizzo per le sue determinazioni;
- b) predispose entro il 30 settembre di ogni anno il Documento programmatico previsionale annuale e lo sottopone al Consiglio di Indirizzo per le sue determinazioni;
- c) predispose il bilancio della Fondazione, corredato della relazione sulla gestione, comprensiva del bilancio di missione relativo all'attività erogativa svolta nell'esercizio precedente;
- d) predispose relazioni quadrimestrali sui risultati di gestione e sull'attività istituzionale per il Consiglio di Indirizzo.

Art. 7 (Struttura operativa)

7.1 La struttura operativa, coordinata dal Segretario, provvede alla predisposizione degli strumenti erogativi e all'istruttoria delle iniziative e dei progetti propri e di terzi da sottoporre agli Organi deliberanti, secondo criteri di imparzialità, economicità, comparazione e non discriminazione. Provvede

altresì all'attività di monitoraggio delle iniziative sostenute, sia dal punto di vista amministrativo contabile, che dal punto di vista delle attività realizzate.

TITOLO IV **STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE**

Art. 8 (Documento programmatico pluriennale)

8.1 Il Documento programmatico pluriennale contiene la specificazione delle linee strategiche e degli obiettivi che la Fondazione intende perseguire nel periodo di riferimento.

Nel Documento programmatico pluriennale sono indicati i settori rilevanti, nonché gli altri settori di intervento nell'ambito di quelli ammessi, nei quali la Fondazione svolgerà la propria attività in conformità alle previsioni dello Statuto e del presente Regolamento.

8.2 Il Documento programmatico pluriennale viene approvato dal Consiglio di Indirizzo entro il mese di ottobre dell'anno precedente al periodo di riferimento.

8.3 Il Documento accerta, inoltre, le risorse disponibili nel periodo di sua operatività, ripartisce tali risorse tra progetti propri e di terzi e fissa l'ammontare unitario massimo, nonché l'ammontare totale delle risorse da destinare ai piccoli interventi di carattere locale.

8.4 Ai fini della predisposizione delle linee di programmazione, la Fondazione, secondo le modalità ritenute di volta in volta più adeguate, procede, anche mediante audizioni, studi e indagini, a definire le effettive esigenze del territorio secondo un percorso di approfondimento volto a interessare le più significative realtà pubbliche e private in esso operanti.

8.5 Sulla base del bilancio di missione annuale circa l'attività svolta, il Documento programmatico pluriennale viene periodicamente sottoposto a verifica, al fine di riscontrarne il grado di implementazione.

8.6 Tale documento può essere aggiornato ed integrato con riferimento al periodo di vigenza.

Art. 9 (Documento programmatico previsionale annuale)

9.1 Il Documento programmatico previsionale annuale contiene lo schema di previsione delle risorse disponibili, la ripartizione delle stesse per settore, le linee generali e gli indirizzi, nell'ambito delle previsioni del Documento programmatico pluriennale.

9.2 Il Documento programmatico previsionale annuale viene approvato dal Consiglio di Indirizzo entro il mese di ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento.

9.3 In occasione dell'approvazione del Documento programmatico previsionale annuale, il Consiglio di Indirizzo può procedere alla verifica della attualità delle previsioni del Documento pluriennale e alle eventuali modifiche necessarie, adeguatamente motivate.

9.4 Il Consiglio di Amministrazione provvede alla gestione dell'attività erogativa, secondo le indicazioni del Documento programmatico previsionale annuale, individuando e definendo le modalità operative ritenute più adeguate alla realizzazione degli indirizzi (bando, presentazione domande, progetti propri, ecc.), rese pubbliche sul sito Internet della Fondazione al fine di assicurarne la più ampia diffusione.

TITOLO V – ATTIVITA' ISTITUZIONALE

Art. 10 (Modalità di intervento)

10.1 La Fondazione persegue le proprie finalità istituzionali attraverso:

- a) l'attuazione di iniziative e progetti propri, anche mediante l'esercizio diretto e/o indiretto di imprese strumentali;
- b) la promozione di progetti e/o iniziative, anche su base pluriennale, da realizzare anche con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati;
- c) l'erogazione di contributi per il sostegno dell'attività ordinaria di soggetti la cui azione rientri nei settori di intervento prescelti dalla Fondazione, senza svolgere alcuna attività di sostituzione o di supplenza delle istituzioni deputate;
- d) la pubblicazione di bandi attraverso il sito istituzionale dell'Ente - come previsto dal Protocollo

d'intesa MEF-ACRI, sottoscritto il 22 aprile 2015 - al fine di sostenere progetti ed iniziative proposti da terzi nei settori di intervento prescelti, destinati a produrre significativi risultati dal punto di vista socio-culturale, in un arco di tempo determinato;

e) altre modalità ritenute idonee in funzione degli specifici obiettivi perseguiti.

10.2 La Fondazione può prevedere la destinazione di somme di limitato importo per la realizzazione di piccoli interventi di carattere locale, non legati, per la loro dimensione, ad una specifica programmazione, ma in ogni caso riconducibili ai settori di attività individuati nei documenti di programmazione. I limiti di tali interventi sono stabiliti secondo le modalità di cui all'art. 8.3 del presente Regolamento.

10.3 Per l'attività istituzionale possono essere utilizzati proventi derivanti da liberalità di terzi non destinati ad incrementare il patrimonio. La Fondazione può assumere, in seguito a liberalità di terzi, la gestione di patrimoni finalizzati dal donante a specifiche destinazioni culturali e/o sociali nei settori di intervento, che saranno inseriti nell'ambito dei documenti di programmazione della Fondazione.

Art. 11 (Impegni pluriennali)

11.1 Nell'ambito del Documento programmatico di cui all'art. 9, la Fondazione, nell'attuazione dei programmi contenuti nel Documento programmatico pluriennale, può assumere impegni pluriennali, comunque contenuti nell'arco di un triennio, che non ne pregiudichino la stabilità patrimoniale.

11.2 L'erogazione delle tranches annuali successive alla prima è effettuata sulla base degli stati di avanzamento del progetto, positivamente valutati sulla base di documentate relazioni.

Art 12 (Destinatari degli interventi)

12.1 Possono beneficiare degli interventi della Fondazione i soggetti che per esperienza, competenza, professionalità, reputazione e capacità di partnership diano prova di essere in grado di perseguire con efficacia ed efficienza gli obiettivi delle iniziative proposte.

Sotto il profilo soggettivo, possono proporre iniziative:

- a) i soggetti pubblici o privati senza scopo di lucro, dotati di personalità giuridica, nonché le imprese strumentali, costituite ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. h), del D.Lgs. 17 maggio 1999, n. 153;
- b) le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381;
- c) le imprese sociali di cui al D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 155;
- d) le cooperative che operano nel settore dello spettacolo, dell'informazione e del tempo libero;
- e) altri soggetti di carattere privato senza scopo di lucro, privi di personalità giuridica, che promuovono lo sviluppo economico o perseguono scopi di utilità sociale nel territorio di competenza della Fondazione, per iniziative o progetti riconducibili ad uno dei settori di intervento.

12.2 Ai fini della formalizzazione delle iniziative o dei progetti di intervento, è necessario che i soggetti di cui al comma precedente siano organizzati e formalmente costituiti, per atto pubblico o registrato o per scrittura privata autenticata, operino stabilmente nel settore cui è rivolta l'erogazione da almeno 3 anni e che comprovino le loro esperienze, competenze e conoscenze, al fine di garantire la realizzazione e la sostenibilità del progetto.

12.3 Possono essere accolte richieste da enti o comitati privi delle caratteristiche indicate esclusivamente per iniziative ritenute particolarmente rilevanti a giudizio del Consiglio di Amministrazione.

Art. 13 (Soggetti esclusi)

13.1 Sono escluse dagli interventi della Fondazione le richieste provenienti da:

- a) enti di natura prevalentemente commerciale e che producano una distribuzione di profitti;
- b) persone fisiche, con l'eccezione delle erogazioni sotto forma di premi, borse di studio o di ricerca;
- c) soggetti che non si riconoscano nei valori della Fondazione o che comunque perseguano finalità incompatibili con quelle della stessa;
- d) imprese di qualsiasi natura con esclusione delle imprese strumentali e dei soggetti di cui alle lettere b), c) e d) del precedente art. 12.1;
- e) partiti e movimenti politici, da organizzazioni sindacali o di patronato e di categoria;

13.2 Il Consiglio di Amministrazione potrà individuare, nell'ambito di ogni singolo bando, eventuali ulteriori cause di esclusione delle richieste, al fine di accrescere l'efficacia degli interventi.

TITOLO VI – MODALITA' DI INTERVENTO TRAMITE BANDI

Art. 14 (Interventi tramite Bando)

14.1 La presentazione di progetti e/o iniziative da parte di terzi avviene attraverso la partecipazione a specifici bandi predisposti dalla Fondazione, approvati dal Consiglio di Amministrazione e resi pubblici attraverso il sito istituzionale dell'Ente.

14.2 Saranno prese in considerazione solo le richieste di contributo pervenute attraverso la piattaforma ROL (Richieste On Line), raggiungibile dal sito istituzionale dell'Ente.

14.3 Ogni singolo Bando conterrà, inoltre, secondo le previsioni dell'art. 11, comma 4, del Protocollo d'intesa MEF-ACRI, le informazioni ed i documenti che i partecipanti dovranno fornire, l'ammontare delle risorse stanziato, le modalità ed i termini di presentazione delle domande ed i criteri per la valutazione delle richieste.

Art. 15 (Istruttoria)

15.1 Tutte le richieste pervenute alla Fondazione tramite i Bandi sono istruite dagli uffici di Segreteria che verificano la completezza delle informazioni e dei documenti richiesti oltre alla rispondenza dei progetti e delle iniziative presentate ai requisiti fissati dai relativi Bandi.

15.2 Gli uffici di Segreteria provvedono ad acquisire ulteriori informazioni o documenti utili all'istruttoria delle richieste e alla loro ammissibilità.

Art. 16 (Valutazione di merito)

16.1 Il Consiglio di Amministrazione definisce criteri e parametri di valutazione per ogni singolo Bando.

16.2 I criteri ed i parametri di valutazione, individuati dal Consiglio di Amministrazione, saranno riportati in un apposito articolo "Criteri di valutazione" all'interno di ogni singolo Bando.

16.3 I progetti e le iniziative, ritenuti ammissibili, vengono sottoposti alla valutazione del Consiglio di Amministrazione che si avvarrà, per la loro valutazione, dei criteri specifici indicati in ogni bando di erogazione, in modo da garantire la massima trasparenza per tutti i soggetti partecipanti. Per la valutazione dei progetti la Fondazione si potrà eventualmente avvalere anche di competenze specialistiche esterne. Al di là della modalità di valutazione adottata, l'approvazione finale delle graduatorie spetta al Consiglio di Amministrazione, a suo insindacabile giudizio.

Art. 17 (Erogazione)

17.1 L'erogazione dei contributi, di norma, è effettuata a consuntivo ed in base a quanto previsto dall'apposito articolo di ogni singolo bando, previa verifica di congruità della rendicontazione con le regole indicate nel Manuale di Rendicontazione, sulla base della presentazione della documentazione comprovante la spesa sostenuta, di una relazione dettagliata sulla realizzazione del progetto e sui risultati ottenuti, anche attraverso la compilazione di appositi questionari. Il Consiglio di Amministrazione può, tuttavia, disporre l'erogazione di un solo saldo intermedio, non superiore al 40% della somma totale deliberata, previa verifica di congruità della relativa rendicontazione con le regole indicate nel Manuale di Rendicontazione.

17.2 Non sono consentite modalità di corresponsione che non permettano la tracciabilità dei pagamenti.

17.3 Qualora il rendiconto indichi spese inferiori a quelle previste, l'erogazione è disposta mantenendo la proporzione tra il contributo concesso e il preventivo di spesa.

17.4 Il Consiglio di Amministrazione può disporre erogazioni per stati d'avanzamento; la liquidazione è quantificata in proporzione agli importi indicati nel preventivo, alle spese rendicontate e al finanziamento deliberato.

17.5 Ogni variazione al progetto oggetto di contributo deve essere preventivamente autorizzata dalla Fondazione, pena la revoca dell'apporto finanziario.

17.6 La concessione o la reiterazione degli interventi non costituiscono motivo di aspettativa per i benefici futuri.

17.7 Il Consiglio di Amministrazione, su richiesta del beneficiario e per giustificati motivi, può deliberare uno o più periodi di proroga non superiori, complessivamente, a due anni.

TITOLO VII – MODALITA' DI INTERVENTO TRAMITE ALTRE ATTIVITA'

Art. 18 (Progetti propri)

18.1 Per le iniziative proprie la Fondazione predispone documenti di progettazione ed eventuali studi di fattibilità indicanti gli obiettivi perseguiti, i soggetti coinvolti, il loro ruolo, i tempi di realizzazione, le risorse economiche riservate.

18.2 Nel caso di progetti propri d'importo uguale o superiore a Euro 100.000,00 quando l'intervento lo consenta, valutazione, anche tramite l'assistenza di consulenti, dell'effetto del progetto in termini di benefici prodotti per la collettività].

18.3 Ove ritenuto opportuno la Fondazione potrà operare anche attraverso impieghi delle risorse patrimoniali collegati funzionalmente alle finalità istituzionali, in conformità a quanto previsto nel Regolamento per la gestione del patrimonio.

Art. 19 (Erogazioni contributi)

19.1 Per l'erogazione degli interventi del presente titolo, si applicano le previsioni del precedente art. 18.

Art. 20 (Revoca dei contributi)

20.1 La Fondazione può revocare l'assegnazione delle risorse qualora:

- siano accertati i motivi che inducano a ritenere non possibile la realizzazione o la continuazione del progetto o del sostegno;
- sia accertato, all'esito della verifica della rendicontazione, l'uso non corretto dei fondi erogati; in questo caso la Fondazione potrà in qualsiasi momento disporre l'interruzione della contribuzione e richiedere la restituzione delle somme già eventualmente versate;
- sia accertata l'esistenza di ulteriori contributi di altri Enti non precedentemente dichiarati; in tale ipotesi la Fondazione potrà a suo insindacabile giudizio valutare di ridurre il contributo in misura proporzionale all'ammontare delle entrate non preventivate;
- sia accertato che a distanza di 12 mesi dalla comunicazione della concessione del contributo, il progetto non sia stato realizzato e rendicontato, salvo giustificato motivo che il Consiglio di Amministrazione della Fondazione dovrà valutare al fine della concessione o meno, tramite delibera, della proroga del termine;
- il soggetto beneficiario non abbia dato seguito ai contenuti del progetto proposto ovvero alle eventuali indicazioni della Fondazione per la sua realizzazione;
- il soggetto beneficiario violi le disposizioni contenute nel Codice Etico della Fondazione.

Art. 21 (Monitoraggio e valutazione risultati)

21.1 Nel caso di erogazioni di importo uguale o superiore a Euro 100.000,00, la Fondazione procederà alla verifica della pertinenza delle relazioni tecniche, ed in particolare degli stati di avanzamento dei lavori, delle fatture, delle relazioni dei responsabili del progetto, degli attestati di organismi terzi preposti al controllo, e, ove disponibili, dei risultati dei rapporti di collaudo da parte degli organi tecnici responsabili.

21.2 In caso di erogazione anticipata, totale o parziale, di contributi, indipendentemente dall'ammontare, verrà effettuata una verifica in itinere dello stato di attuazione del progetto.

21.3 La Fondazione, tramite la struttura operativa, verifica:

- a) il rendiconto finale, in relazione alla coerenza fra il preventivo e la relazione di attuazione del progetto;
- b) la coerente utilizzazione delle strutture, opere o apparecchiature sovvenzionate;
- c) i risultati conseguiti, in relazione alle finalità programmatiche definite.

21.4 Nel caso di progetto di importo uguale o superiore a Euro 100.000,00, quando l'intervento lo consenta, esame, anche tramite l'assistenza di consulenti, dell'effetto del progetto in termini di benefici prodotti per la collettività.

TITOLO VIII **PUBBLICITA' DELLA DOCUMENTAZIONE ISTITUZIONALE E NORMA** **TRANSITORIA**

Art. 22 (Pubblicità della documentazione istituzionale)

22.1 Lo Statuto, il Regolamento dell'attività istituzionale, il Documento programmatico pluriennale, il Documento programmatico previsionale annuale, il bilancio di missione ed eventuali altri documenti di valenza istituzionale sono resi pubblici sul sito Internet della Fondazione.

22.2 Sono resi pubblici sul sito internet della Fondazione i bandi per le erogazioni e le procedure attraverso le quali i terzi possono avanzare richieste di contributo

22.3 Sono, inoltre, pubblicati sul sito internet della Fondazione i risultati della valutazione ex post effettuata in merito all'esito delle varie iniziative finanziate, ai relativi costi e agli obiettivi raggiunti, ove misurabili, tenuto anche conto per quanto possibile degli eventuali indicatori di efficacia preventivamente determinati sulla base di una attenta valutazione del rapporto costi/risultati.

Art. 23 (Norma transitoria)

23.1 Il presente Regolamento entra in vigore il 1° febbraio 2018.

23.2 Alle richieste di contributo inoltrate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.